Al Chiarissimo Sig.^r Prof. Berti

in segno di distinta stima ed amic

L'A.

DELLE

DOTTRINE FILOSOFICHE SUL DIRITTO

DI ANTONIO GENOVESI

MEMORIA

DEL CAVALIERE

PIETRO LUIGI ALBINI

TORINO

DALLA STAMPERIA REALE

1859.

Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino
SERIE II. TOM. XVIII.

CAPO PRIMO.

Del carattere degli scritti di Antonio Genovesi in generale e in particolare di quelli riflettenti il diritto naturale.

Antonio Genovesi tiene un luogo distinto nella numerosa schiera d'uomini insigni che illustrarono e onorarono l'Italia nello scorso secolo. Mente vasta ed acuta, ingegno gagliardo e potente, coltivò con ardore varii e disparati rami dello scibile, la teologia, le discipline filosofiche, la morale, il diritto, l'economia sociale, e in tutte queste scienze lasciò un'orma luminosa. Egli seppe valersi della varietà e vastità delle sue cognizioni a chiarire e compiere le une colle altre, per quelle attinenze che hanno fra di loro le verità apparentemente più distanti. Giacchè il vero è uno, e le scienze non sono che forme ed esplicazioni della verità ne'suoi diversi aspetti. Le scienze però nelle quali Antonio Genovesi levò di sè grandissima fama, e per le quali si rendette benemerito anche presso i posteri, sono le discipline metafisiche, in particolare però l'economia sociale, e la filosofia del diritto.

Quantunque egli non abbia avuto lunga vita, giacchè nato il 1.° novembre del 1712, morì il 23 settembre del 1769, 57 anni, essa però fu altrettanto più attiva e laboriosa.

Dotato di fino e sano criterio, perfezionato da forti e severi studii, coi quali rifece, come accadde e accade tuttora a non pochi, la sua educazione scientifica e ne corresse i difetti, avvezzo a salire alle supreme ragioni delle cose nelle scienze metafisiche, e a discendere alle regole pratiche della vita civile, non estraneo all'attrito degli affari, avendo anzi per qualche tempo esercitato l'avvocatura, vide sino d'allora con mirabile perspicacia la necessità e l'importanza degli studii tecnici. Comprese quanto fosse utile alla società, che la massima parte della gioventù invece degli studii puramente letterarii e scientifici, nei quali pochi possono riuscire eccellenti, si applicasse alle arti, al commercio, all'industria.

Lamentava altamente il decadimento delle scuole e la degenerazione degli studii vôlti a tutt'altro che a procurare cognizioni praticamente utili. Metteva in derisione, mi valgo delle sue parole, « i D. Chisciotti della re- » pubblica letteraria, combattenti cogli indestruttibili giganti delle chimere » per la gloria vanissima di sottilissimo ingegno, loro Dulcinea del Toboso, che » salgono in alta stima ed usurpano il premio dovuto al vero sapere » (1). Colla voce dalle cattedre che egli tenne, prima di eloquenza in Salerno, poi in Napoli di scienze metafisiche, di filosofia morale, da ultimo di economia civile, e colla penna nelle diverse sue opere, il Genovesi esercitò non poca influenza, non solo nel suo paese, fecondo di eletti ingegni, ma anche nel resto d'Italia, a dare un salutare indirizzo ai buoni studii. Egli ebbe la ventura di passare la sua carriera letteraria in un periodo di tempo assai propizio ad un ingegno della sua tempra, inclinato, per la perspicacia della sua mente, per la elevatezza del suo sapere, per la generosità dell'animo, a censurare gli abusi inveterati, i difetti e le lacune nelle cose di pubblica amministrazione, a proclamare utili innovazioni. Poichè egli passò la sua gioventù e virilità sotto il regno di Carlo Borbone e durante la minorità di Ferdinando IV suo figlio, in quel tempo cioè in cui la somma delle cose civili del regno di Napoli era principalmente nelle mani di Bernardo Tanucci. Il quale, sebbene secondo il severo giudicio che di lui recò un illustre storico, siasi acquistato fama per la guerra che mosse ai privilegii feudali ed ecclesiastici, anzichè per importanti e vaste riforme

(1) Discorso sul vero fine delle lettere e delle scienze.

che lo chiarissero molto innanzi nella scienza dell'economia politica e della pubblica amministrazione, pur nondimeno non se gli può negare il merito di notevoli miglioramenti negli ordini civili e giudiziarii.

Fu a Bernardo Tanucci che Genovesi dedicò le sue lezioni di commercio e di economia civile, attribuendo a lui l'erezione della cattedra fondata da Bartolomeo Interi. A trent'anni, nel 1742, pubblicò Genovesi i suoi elementi di metafisica dettati in latino per uniformarsi all'uso dominante. L'opera fu accolta con grandissimo favore in Italia e fuori di essa: adottata nelle pubbliche e nelle private scuole, gli procacciò tal fama da essere chiamato padre delle scienze metafisiche. Egli si mostrò caldo fautore e zelante difensore di un'onesta libertà di filosofare, che lamentava mancare all'Italia, della quale egli si valse nell'investigare e proclamare il vero di quella libertà, senza temerità che la faccia traviare, senza superbia per cui si renda intollerante d'ogni legge che la governi, d'ogni limite che l'arresti, d'ogni autorità che la freni. Non avrebbe voluto, che, mentre la ragione si svincolava dalle pastoie della filosofia aristotelica, venisse privata de' suoi diritti sottomettendola all'autorità di Cartesio o di Newton.

Non gli mancarono quindi, come accade ordinariamente a chi si leva sopra il comune livello delle mediocrità e tenta nuovi metodi e nuove vie nelle regioni della scienza, invidiosi molesti, violenti detrattori e acerrimi nemici, che facendolo bersaglio di aspre censure e di critiche inurbane tentarono ogni mezzo per togliere credito ai suoi scritti. Taluni, o per mal talento, o per improvvido zelo religioso, che, quando non è temperato dalla prudenza e dalla tolleranza, e illuminato da soda e profonda scienza, trascorre ad eccessi e s'adombra di ciò che non bene intende, lo misero in voce di scrittore pericoloso, lo accusarono di dottrine sospette o erronee, e non tralasciarono di fare ogni sforzo perchè i suoi scritti metafisici fossero messi all'indice dei libri proibiti. Ma non vi si riuscì. Anzi egli dedicò il primo volume della sua opera *Disciplinarum metaphysicarum* al Sommo Pontefice Benedetto XIV.

In varie prefazioni delle sue opere rammenta le censure e le critiche alle quali era fatto segno, e si lagna de' suoi detrattori e censori, ma senza trascendere i limiti della moderazione, e con quella temperanza e dignità che svela un carattere nobile ed una mente elevata, la quale, conscia, senza insuperbirne, della propria superiorità, avendo per unico scopo il vero e il bene, non isdegna di trar profitto anche dalle censure dei

suoi avversarii, ove qualche cosa di ragionevole scorga in esse. Genovesi dovette spesso metter mano alla penna per difendere le sue dottrine, e ne sono una prova le *lettere filosofiche*. Le frequenti dispute a cui lo obbligavano i suoi contraddittori lo avevano assai disgustato delle dottrine filosofiche.

L'amore però alla scienza potè in lui più che l'ostinazione de' suoi nemici: e vedendo il nesso che congiunge i principii più astratti colle cognizioni pratiche, e la necessità di dare alla gioventù una solida istruzione, verso gli ultimi anni di sua vita avea ideato di pubblicare un corso di scienze filosofiche in lingua italiana. Imperocchè egli diceva: *Finchè le scienze non parleranno che una lingua ignota alle nostre madri e balie, non è da sperare che il nostro gentil paese non si vegga rozzo e squallido, vile e servo degli stranieri* (1).

Aggiungeva, che « le scuole debbono servire a far teste per la repub-
» blica, non grammatici, nè disputanti pei caffè: a far uomini pieni del
» senso di vera e soda pietà, di giustizia, di onestà, di amicizia, per
» istruire l'ignorante moltitudine; e ogni arte dove non è sollevata e
» governata dalla scienza delle cose e dei costumi fa uomini rissosi,
» accaniti, invidiosi, e con ciò malvagi » (2). A quest'intento egli cominciò a pubblicare *la Logica pei giovanetti;* non perchè, com'egli stesso dichiara, « stimasse si potesse riuscire negli studi dialettici, se non dopo fatti
» gli altri, ma per non alterare il costume consacrato dall'uso », poi diede alle stampe il *Trattato di scienze metafisiche.* Ma gli mancò il tempo per colorire il suo disegno. A quest' intento aveva pure scritto la *Diceosina,* della quale non potè pubblicare, vivente, che una parte, cioè il primo libro.

In un brevissimo cenno sulla vita e sulle opere dell'abate Antonio Genovesi, premesso alle sue *Lezioni di commercio* o *di economia civile,* pubblicate nel 1820 a Milano nella *Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne* trovo fatto cenno di un *Piano delle scuole* tracciato da Genovesi per ordine del marchese Tanucci in occasione dell'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Napoli, ma non mi riuscì d'averlo; come pure mi riuscirono infruttuose le ricerche per procurarmi le *Memorie* intorno alla sua vita scritte da lui medesimo, delle quali qualche biografo ha fatto

(1) Prefaz. alla logica.
(2) Ibid.

menzione. Ho creduto di premettere queste poche notizie sulla vita e sulle opere di Genovesi che ho ricavate in parte dai suoi biografi, in parte dai suoi scritti medesimi, sia per rammentare i meriti di questo valente filosofo verso i contemporanei e verso i posteri, sia perchè, sebbene io intenda limitarmi a dare contezza delle sue dottrine filosofiche sul diritto, pure, per conoscerle pienamente ed apprezzarle come si conviene, oltre alla *Diceosina*, ove sono più ordinatamente esposte, è d'uopo consultare anche le altre di lui opere.

I principii fondamentali del diritto naturale di Genovesi, o come ora direbbesi, della filosofia del diritto, trovansi nella quarta parte delle sue Discipline metafisiche, venuta in luce nel 1752, nell'opera *De jure et officiis*, che pubblicò nel 1765 per uso de' suoi discepoli, alla quale vanno aggiunte quattro dissertazioni relative al medesimo soggetto, fra le quali è degna di particolar considerazione la prima che ha per tema la questione: *An jus ex potentia existat eaque definiatur;* per ultimo nella *Diceosina o filosofia del giusto e dell'onesto*, nella quale riassunse e spiegò più chiaramente, più compiutamente e con maggior ordine le dottrine sul diritto naturale. Alcune idee intorno a questa materia, le quali giovano a chiarire e compiere la teorica dell'Autore, s'incontrano anche nelle lezioni di economia civile.

E qui non può a meno di recar meraviglia che Genovesi sia stato affatto dimenticato dagli storici della scienza del diritto naturale. Questa omissione non è difficile a spiegarsi negli stranieri. Non è gran fatto a stupirsi che Stahl nella parte storica della sua filosofia del diritto pubblicata per la prima volta nel 1830, e Rossbach ne' suoi *Periodi della filosofia del diritto* venuti in luce a Regensburg nel 1842, abbiano tralasciato di parlare di Genovesi, poichè essi omisero affatto le teorie di filosofia del diritto degl' Italiani. Solo un breve cenno di Machiavelli ha fatto Stahl (1), sebbene egli appartenga ai filosofi politici, non ai giuristi, e Rossbach ha appena nominato Concina e Finetti, annoverandoli, non senza ragione, fra coloro che avversavano la tendenza che in quel tempo prendeva la scienza del diritto naturale (2). Neppure Warnkœnig, che nel libro 1.° della sua filosofia del diritto offre un sommario della storia di questa scienza, mentre cita altri Autori italiani d'opere sul diritto naturale dello scorso

(1) *Die Philosophie des Rechts.* Einleit. III Buch. 1 abschn. Heidelb, 1830.
(2) Rossbach. *Die Perioden des Rechts-Philos.* 2.° periodo, § 142, pag. 156.

secolo, meno conosciuti e di minor merito scientifico, come Finetti, Concina, Lascaris, Guarini, non fa motto dell'Autore della Diceosina.

Quello però che è più difficile a spiegarsi si è che Genovesi sia stato interamente dimenticato anche da Giovanni Carmignani nella sua *Storia dei progressi della filosofia del diritto*. Egli che ha creduto di ricordare gli scritti sul diritto naturale di Burlamachi e di De-Felice, e di farne un esame critico sebben rapido, non ha neppur fatto parola di Genovesi, il quale per altro nelle dottrine di diritto naturale parmi di un merito superiore ai due Autori sovra indicati. E se ha creduto di ragionare delle opere di Beccaria, di Renazzi, di Filangieri, che pur non trattarono di proposito del diritto naturale, solo perchè le teoriche da essi esposte avevano relazione colla filosofia del diritto, non vedesi ragione per cui non abbia consecrato qualche pagina alla Diceosina.

Nè a giustificare quest'omessione si potrebbe addurre la ragione che la Diceosina sia un trattato di etica anzichè di diritto naturale. Poichè, è bensì vero, come vedremo più innanzi, che Genovesi non ha distinto il diritto naturale in istretto e proprio sensò dalla morale, ma questo è un difetto comune a tutti gli scrittori di diritto naturale anteriori a Kant, se si eccettuano Grozio e Cristiano Tomasio. Ma se si pon mente alla massima parte delle dottrine che si contengono nelle quistioni che discute, sarà agevole il convincersi, che la Diceosina è un trattato di diritto naturale, sebbene elementare, in cui i soli sommi principii del diritto razionale sono esposti, come in quelli di Eineccio e di Burlamachi, e non differisce nella sostanza delle materie e nel modo della trattazione dalle opere di Puffendorfio e di Wolfio, e di altri pubblicisti dello scorso secolo sul diritto naturale e delle genti, se non pel minore sviluppo che Genovesi ha dato al suo soggetto.

Egli tratta della genesi dei diritti, dell'eguaglianza giuridica degli uomini, dei diritti connaturali od originarii e degli acquisiti, della collisione dei diritti, dell'origine del dominio delle cose, dell'acquisto originario e dell'acquisto derivativo del medesimo, dei testamenti e della successione ab intestato, e ne indaga il fondamento; discute qual sia la ragione suprema da cui deriva la forza obbligatoria dei contratti, e ne esamina partitamente la natura e le conseguenze giuridiche secondo la ragione. Espone parimenti le obbligazioni nascenti dai fatti illeciti che recano danno agli altri, il fondamento e i limiti della difesa; si fa ad investigare il fondamento del diritto di punire, stabilisce le regole fondamentali dei

giudizii. L'Autore della Diceosina, dopo aver trattato quelle materie che alcuni comprendono sotto la denominazione di diritto individuale, ossia le regole dei rapporti reciproci degli uomini, individualmente considerati, tratta del diritto sociale. Quindi nel libro secondo ragiona dell'origine della società, del matrimonio, come fondamento della civile società, della patria potestà e dei diritti e doveri che vi sono annessi. Passando poscia alla società civile, tratta della natura e del carattere delle diverse forme di politico reggimento, della sovranità e de' suoi diritti interni ed esterni, e per conseguenza non omette di discorrere del diritto di guerra e di pace, delle alleanze e confederazioni, delle ambascerie. Laonde egli viene delineando i principii elementari del diritto internazionale in tempo di pace e in tempo di guerra, toccando alcune delle quistioni più importanti ch'esso presenta.

Tutte queste materie sono quelle appunto che formano il soggetto dei trattati antichi e recenti di diritto naturale.

È bensì vero che nella Diceosina s'incontrano alcune materie estranee alla sfera del diritto razionale preso in istretto senso, come sarebbero i doveri teologici, ossia verso Dio, i doveri verso se stesso, i doveri di pura beneficenza. Ma ciò deriva dal non avere distinto il diritto dalla morale. Per la stessa ragione la trattazione di simiglianti materie si trova in altri trattati di celebrati Autori di diritto naturale del secolo XVII e del XVIII, come in quelli di Puffendorfio, di Wolfio, di Burlamachi. Quest'ultimo in particolare ne' suoi *Principii di diritto naturale e politico*, tratta assai diffusamente della virtù, della coscienza, dell'esistenza di Dio e dell'immortalità dell'anima (1), disquisizioni che ora si terrebbero giustamente affatto inopportune in una trattazione dei principii del diritto filosofico. Wolfio, nel suo *Diritto di natura*, tratta pure e più estesamente di Genovesi dei doveri verso Dio e verso noi stessi.

Del resto, che Genovesi ravvisasse una differenza tra i principii di giustizia sociale e le regole puramente etiche, le quali mirano alla perfezione morale dell'individuo, si può ritrarre dal confronto della *Diceosina* coll'altra opera da lui pure dettata sulla *Filosofia morale*, anteriore però a quella.

Egli ha il merito, dopo Gio. Batt. Vico, suo concittadino e contemporaneo, di aver fatto conoscere il nesso che congiunge la metafisica

(1) Principii di diritto natur. Parte 2.ª, cap. 1 e 2; cap. 9, 12 e 13.

colla morale, questa colle scienze giuridiche. Non si potrà pertanto contestare, che in alcuni capi della seconda parte delle discipline metafisiche, nell'opera *De jure et officiis* e segnatamente nella Diceosina, abbia espresso non poche idee luminose sui principii razionali del diritto. Anzi la *Diceosina* può a ragione essere considerata come il primo tentativo fattosi in Italia di un'esposizione ordinata di diritto razionale, sebbene vi siano frammiste materie che più propriamente all'etica appartengono. Laonde un distinto Professore dell'Università di Padova in un *Corso di diritto naturale* (1) annovera Genovesi fra i più celebri scrittori di questa materia nel secolo passato, e un nostro illustre collega nella *Storia della legislazione italiana* rendette la dovuta giustizia al merito di questo insigne pubblicista (2).

Genovesi nella quarta parte delle discipline metafisiche fece precedere alla sua teorica un'esposizione storico-critica dei principali sistemi sul diritto naturale più celebri alla metà del secolo XVIII, quali erano quelli di Obbes, Spinoza, Grozio, Puffendorfio, Cumberland, Eineccio, Wollaston, Asley Sickes, Kœler e Wolfio. Non vi si vede fatto cenno del sistema di Cristiano Tomasio, che pure aveva pubblicato i suoi *Fondamenti del diritto di natura e delle genti, dedotti dal senso comune* sino dal principio del secolo; opera che segnò un progresso così importante nella storia della scienza del diritto naturale. Probabilmente il filosofo napoletano non ebbe contezza di tale opera, sebbene qualche citazione di Tomasio dimostri ch'egli conoscesse i suoi scritti anteriori, i quali non avevano molta importanza scientifica almeno nella teorica razionale del diritto. Genovesi dimostrò con molta chiarezza l'erroneità delle dottrine morali e giuridiche di Obbes, e forse pel primo, almeno in Italia, notò ch'egli aveva dedotto la legge regolatrice delle azioni umane dalla natura dell'uomo considerata non ne' suoi istinti primitivi, ma nelle sue tendenze corrotte e degenerate. Svelò il vizio radicale del sistema Obbesiano, di non ammettere principii assoluti di giustizia indipendentemente da ogni legge positiva, la falsità de'suoi principali pronunziati, le funeste conseguenze pratiche che ne discenderebbero, ed osservò, come alcune massime da lui stabilite, giuste in se stesse, mal si connettano co'suoi principii.

Confutando il sistema di Spinoza, dimostrò come il suo panteismo sovverta ogni principio di diritto e di morale.

---

(1) Tolomei, *Corso di diritto naturale*. Tom. I, pag. 111.
(2) Sclopis, *Storia della legislazione ital.* Tom. III, pag. 281.

Per rapporto agli altri sistemi, Genovesi adempie l'ufficio di fedele espositore, anzichè quello di critico. Lo dichiara egli stesso colle seguenti parole: *Nos praecipuorum sententias in medium proferemus, lectoribusque optionem faciemus. Nam etsi in aliam atque aliam doctrinam saepe praepondeamus, agnoscimus tamen, nullam earum, quae enarraturi sumus, sententiarum esse, ex qua commodissime officia hominum derivari nequeant* (1).

Torna qui opportuno il notare a lode di Genovesi, ch'egli seppe cogliere la natura e lo spirito della dottrina di Grozio, cioè che il pubblicista Olandese non aveva per iscopo se non di stabilire un principio da cui dedurre le norme regolatrici dei rapporti degli uomini fra di loro e segnatamente quelle riflettenti i rapporti delle nazioni e dei loro Reggitori; che quindi non dovevasi aspettare un principio di diritto naturale, da cui si avessero a dedurre i doveri verso Dio e verso noi stessi; fa poi osservare giustamente, che il pronunziato di Grozio della sociabilità, come principio supremo del diritto, non solo non esclude siffatti doveri, ma con essi si concilia (2). Notò anzi che il libro di Grozio *De iure belli et pacis* era stato il primo tentativo di una *Diceosina.*

L'opera di Genovesi che porta appunto questo titolo, ossia *Filosofia del giusto e dell'onesto*, è un trattato di diritto naturale preso in senso ampio e generale, come l'intese lo stesso Grozio là dove dice che: *ius naturae non ea tantum respicit quae dictat iustitia, sed aliarum quoque virtutum, ut temperantiae, fortitudinis, prudentiae actus in se continet* (3). Il diritto naturale o razionale, come ora viene inteso dai più accurati scrittori di questa materia, nel senso cioè di legge giuridica razionale, Grozio lo qualifica *ius naturae sociale*, o, *ius proprie et stricte dictum.* Per altro nell'opera or ora citata Genovesi ha riassunto e meglio ordinate e spiegate le dottrine giuridiche razionali che aveva trattate negli scritti metafisici, omettendo o solo compendiando le parti che appartengono propriamente all'etica.

---

(1) *Discipl. metaph.* Part. 4, lib. I, cap. 8, § I.

(2) Discipl. metaph. cit. cap. 8, § 6, Tom. IV, pag. 86.

(3) De I. B. et P. lib. 2, cap. I, § 9.

CAPO SECONDO.

Teorica di Genovesi sul principio fondamentale del diritto naturale e sulla genesi dei diritti.

Genovesi prende le mosse dall'esame della natura dell'uomo considerato sotto l'aspetto fisico e morale, dalle cause motrici della sua volontà e dal suo fine che ripone nella felicità, la quale nella vita presente non può consistere che nella minima somma dei mali e nella speranza del meglio. Osservando che i motori più gagliardi e potenti dell'umana volontà sono l'amor proprio, donde emerge la *forza concentrica*, e l'amor della specie, da cui scaturisce la *forza espansiva*, avverte come la felicità degl'individui e delle nazioni dipenda dal trovare la legge d'equilibrio tra queste due forze, a fine di farle cospirare al medesimo scopo, il minimo possibile dei mali. Ora questa legge d'equilibrio è la seguente: *serbate i diritti di ciascuno, anzi soccorreteli quanto sapete e potete.*

Il principio non era certamente nuovo. Riconosce l'Autore della Diceosina che il pronunziato di dare a ciascheduno il suo diritto era stato e dagli antichi e da alcuni pubblicisti del suo tempo considerato come il fondamento di tutti i doveri. Ma soggiunge che non era stato, nè dagli antichi, nè dai recenti filosofi chiaramente spiegato e dimostrato qual fosse questo diritto che la natura comanda di mantenere illeso, quali siano i diritti che con noi nascono, quali i diritti che dai primitivi derivano e che si possono in altri trasferire (1).

Tutta la trattazione del diritto naturale doveva, secondo Genovesi, prender le mosse dalla questione, se per legge della natura qualche cosa sia in nostra proprietà quando nasciamo. Poichè è diritto, egli dice, tutto ciò che per legge di natura è in proprietà di alcuno, per guisa che ripugni sia di altri, e di cui siamo conscii e liberi dispositori eccettochè la natura o un patto vi si opponga.

« L'uomo è uno degli esseri di questo mondo: dunque ha essenza e proprietà diverse da tutto quello che non è uomo, quantunque abbia

(1) Parum accurate tum veteres, tum recentes Philosophos explicuisse et demonstrasse certus sum, quid hoc sit ius quod incolume servandum natura praecipit, quae nobiscum natura nascuntur, quae ex primaevis deriventur, transferri in alios ab aliis possunt, quae servandorum lex atque sanctio. *Discipl. metaphys.* Part. IV, lib. 1, cap. 15, § 2.

attinenze per le quali è armonicamente collegato con ciò che lo precede, lo segue e lo circonda. Quello pertanto per cui l'uomo è uomo e non altra cosa, è *proprietà generica* dell'uomo. Ma la natura non produce l'uomo in genere, bensì individui: i generi e le specie sono opera della ragione. Dunque ciò che è proprio dell'uomo è proprio dell'individuo o sia della persona, e viceversa, ciò che è proprio della persona è proprio dell'uomo, poichè ogni individuo umano è distinto da ogni altro individuo, come l'uomo genere ossia l'umanità è distinta da qualunque altro ordine di esseri. In ogni persona adunque sono una medesima cosa, purchè non si prendano astrattamente, proprietà di genere e proprietà di persona, ossia ogni uomo è uomo per le proprietà d'uomo, e questo o quell'uomo per le proprietà individuali, e perciò se due persone sono due, non una, le loro proprietà, ancorchè simili, sono così distinte come sono le loro persone » (1).

« Or quali sono queste proprietà? Esse sono di tre sorta. Alcune le portiamo con esso noi nascendo. Tali sono le doti del corpo e dell'animo, la vita, la libertà, un diritto a valersi delle cose esteriori pei nostri bisogni. Siccome poi quello che naturalmente proviene dall'essenza e proprietà di una cosa dee riputarsi sua proprietà, ne segue che quei beni di cui avremo fatto acquisto coll'uso delle nostre facoltà e proprietà, senza togliere o scemare la proprietà di altri uomini, debbono essere considerati nostra proprietà poco dissimili da quelle che portiamo con noi nascendo, non essendo diverso invaderle senza diritto, dal confondere i limiti, le proprietà e l'ordine delle cose ».

« Inoltre gli uomini possono fra di loro per mutuo accordo, cioè per patti e contratti trasferire da uno all'altro certe proprietà separabili dalla loro persona, od alcune modificazioni di queste loro proprietà per reciproco loro vantaggio. Le proprietà acquistate per questo modo non ci apparterranno meno legittimamente di tutte le altre, non altrimenti che gl'innesti delle piante divengono proprietà della pianta sostentatrice ».

« Vi sono adunque tre sorta di proprietà: 1.° quelle che l'uomo porta con sè nascendo e sono da lui inseparabili quanto all'essenza, ancorchè la loro modificazione, il loro uso e governo possa appartenere ai genitori, e alla pubblica potestà pel suo stesso vantaggio; 2.° quelle che l'uomo acquista coll'esercizio ed esplicamento delle prime: a questa categoria appartengono

(1) Discipl. metaphys. Part. IV, lib. 1, cap. 15, § 3-7. Diceosina, lib. 1, cap. 3, § 3, 4 e 5.

le occupazioni ed accessioni d'ogni maniera; 3.° quelle che ogni uomo si procaccia coi patti e contratti senza lesione degli altri » (1).

Ma queste proprietà costituiscono esse altrettanti diritti ossia subietti di diritti?

Genovesi per risolvere questa questione osserva, essere la legge dell'universo, la legge di natura, che attribuisce a ciascuno certe e determinate proprietà e non può averle attribuite se non perchè siano mantenute incolumi e servano al bene e alla felicità di ciascun essere a cui appartengono. Ne segue pertanto che la legge di natura, la quale è la legge di Dio, ed esprime la sua volontà coll'attribuire ad ogni umano individuo delle proprietà per cui si distingue da ogni altro, e pel suo ben essere affinchè raggiunga il suo fine, vieta con ciò stesso a tutti gli altri di usurpare, o di turbare tali proprietà contro la volontà della persona proprietaria, o di renderle inette all'uso pel quale sono destinate, sia che trattisi di proprietà ingenite, o di proprietà acquistate per virtù di quelle, o da altri trasferite. Tali proprietà adunque danno origine ad altrettanti diritti o facoltà morali, e quindi l'uomo ha dei diritti ingeniti primitivi, dei diritti acquistati coll'esercizio dei primitivi, e dei diritti traslatizii. La legge della natura si distingue da questi diritti; essa è la norma regolatrice e la custode di essi (2). Chiama pertanto diritto la facoltà di servirci liberamente di quello che ci appartiene in proprietà (3).

Questa genesi dei diritti dedotti dalla nozione di proprietà, è, per quanto a me sembra, la parte più originale e più notevole della dottrina Genovesiana. Nessuno prima di lui aveva dedotto con maggior precisione e con maggiore solidità di ragionamento stabiliti i diritti connaturali dell'uomo, nè fatto conoscere il nesso tra i diritti connaturali e gli acquisiti. Poichè se i diritti acquisiti non hanno radice in diritti preesistenti, indipendentemente da qualunque fatto volontario, perdono ogni loro valore ed importanza.

Altri prima del giurista filosofo di Napoli, specialmente Cristiano Tomasio, avevano ragionato dei diritti connati dell'uomo, ma non erano

---

(1) Discipl. metaph., cit. loc. Diceos., cit. cap. 3, § 5. Lezioni di commercio o di economia, part. 1, cap. 1, § 10 e 11.

(2) Discipl. metaph., cit. cap. 15, § 12-19.

(3) Lezioni di commercio, part. 1, cap. 1, § 10. Diceos., cit. cap. 3, § 9. Osserva però, che: *non è la sola proprietà che fa un diritto, ma una proprietà affidata alla ragione*. Ibid., lib. 1, cap. 5, § 13.

stati con così logico rigore dedotti, molto meno con tanta accuratezza determinati e stabiliti.

Così Tomasio, che è risguardato come il più ardito ed originale giurista filosofo prima di Kant, riduce i diritti connaturali dell'uomo alla comunione primitiva e alla libertà. Ma la comunione primitiva è una supposizione chimerica. Ammettendola per vera, sarebbe stato un diritto connaturale temporario, e quindi contradditorio, a meno che sotto questa frase voglia intendersi il diritto di spiegare la propria attività sulle cose esteriori, non ancora da alcuno occupate per volgerle a suo vantaggio. Nel qual caso si avrebbe un concetto giusto assai impropriamente espresso. La libertà, se si considera in senso negativo, cioè come esenzione da ostacoli, non sarebbe, a parlare esattamente, un diritto, ma la condizione all'incolume esercizio di qualunque diritto. La libertà intesa in senso positivo, cioè come l'attività dell'uomo spontaneamente esplicantesi pe' suoi legittimi fini, sarebbe l'essenza d'ogni diritto. È noto che Kant, il quale sviluppò molte idee enunziate da Chr. Tomasio, ravvisò nella libertà il diritto originario e primitivo dell'uomo.

La nozione della proprietà, come principio determinatore di tutti gli umani diritti, venne a' giorni nostri ampiamente e con grande acume sviluppata e messa in più chiara luce da Antonio Rosmini nella sua *Filosofia del diritto* (1), come teoria affatto nuova. Quello però che può ravvisarsi di nuovo in essa si è l'aver dimostrato come la proprietà, nel suo vero senso, non sia concepibile che in un essere intelligente, e quindi inchiuda anche il concetto di libertà inseparabile da quello di diritto. Il germe di qualche altra teorica di Rosmini s'incontra pure in Genovesi.

La teorica del filosofo napoletano sulla genesi dei diritti è affatto diversa da quella di Cristiano Wolf suo contemporaneo, anzi procede in senso opposto. Poichè mentre quegli deduce le obbligazioni dai diritti, questi fa discendere i diritti dalle obbligazioni (2). Ciò è vero, primamente nel senso che il diritto soggettivo, come potestà legittima, suppone già la distinzione tra giusto ed ingiusto, e quindi l'esistenza di una legge, la quale diriga l'umana attività e serva a far discernere le azioni lecite dalle illecite. Poichè

(1) Tom. I, pag. 183 e seg.

(2) Wolf, *Ius nat. et gent.*, § 23-26. Ibi. *Ius oritur ex obligatione, obligatio prior est iure, et si nulla esset obligatio, nec ullum ius foret.* — La teorica che il diritto deriva dal dovere, e che Rosmini attribuisce a merito del secolo XIX, venne da questo insigne Filosofo sviluppata, ma in maniera diversa da Wolf e più conforme al vero. V. la sua *Filos. del diritto*, Vol. I, pag. 153.

non si può ammettere diritto, ossia legittima potestà di fare cosa essenzialmente illecita, quantunque per avventura non offenda il diritto di un altro; secondamente nel senso, che ciò che per noi è un dovere, una morale necessità di fare o non fare qualche cosa, assume nei rapporti esteriori coi nostri simili carattere di un diritto, in quanto che abbiamo e sentiamo in noi legittima potestà di non essere molestati o impediti nell'adempimento dei nostri doveri anche puramente morali, e neppure violentati a praticarli. Onde che il diritto nella sua più ampia significazione comprende non solo ciò, che *lecitamente possiamo*, ma anche ciò, che *moralmente dobbiamo* fare. Questo concetto del diritto non è certamente espresso da Genovesi, ma nulla presenta di ripugnante alla sua dottrina. Non è invece esatta la sentenza di Wolf, che ogni diritto si risolva nell'adempimento di un'obbligazione.

Genovesi ha lucidamente stabilito nella prima delle sue dissertazioni *De lege naturali* la distinzione tra il diritto e la forza o il potere, dimostrando come quello sia il regolatore dell'una e dell'altro. *Ius non ex factis hauriendum est, quae saepe discrepant, semper in ambiguo sunt; sed ex iure expendenda sunt facta..... iure potentia circumscribitur, non potentia figitur ius, estque iniuria quidquid sibi potentia praeter ius adrogat* (1).

Con mirabile precisione ed esattezza ha pure esposta la nozione dell'eguaglianza di diritto, conciliandola colle disuguaglianze di fatto. Egli rimprovera giustamente coloro che si ridono dell'egualità naturale degli uomini e dell'unità della specie, senza ammettere la quale, per verità, mal potrebbesi stabilire anche l'eguaglianza giuridica.

Siccome pertanto i diritti connati sono tutti nella loro essenza eguali in ogni umano individuo ed è in ciascuno di essi la natura umana, ne emerge l'eguaglianza di diritto tra uomo e uomo. Poichè, come osserva il nostro A., saranno disuguali le quantità delle proprietà, ma non la natura di queste proprietà. Dunque, il diritto generale di uno non sarà più diritto di quello di un altro (2). La distinzione tra il diritto e il suo oggetto rende più chiara quest'importante e cardinale dottrina. Giacchè possono variare gli oggetti nelle loro differenze e quantità, ma non varia

(1) De lege natur. Dissert. I, § 12 e 15.

(2) Diceosina, lib. I. cap. 3, § 7 e 8. Veggasi specialmente il § 19 e il § 8 del capo 9, ove fa osservare che, « se tutti gli uomini sono di natura eguali o simili, seguita che abbiano eguali e » simili diritti ingeniti; dunque sono eguali le reciproche ingenite obbligazioni ».

il diritto nella sua essenza, non essendo maggiore, nè più inviolabile il diritto di proprietà del ricco che possiede vasti poderi e ampii palagi, di quello del povero che possiede un campicello e un meschino abituro. La teoria di Romagnosi sull'eguaglianza di diritto esposta nel *Primo assunto sul diritto naturale* (§ 22 e 23), non è in sostanza che l'esplicamento delle idee enunziate da Genovesi su questo soggetto, e la sua formola per indicare l'eguaglianza giuridica, che gli uomini nascono con *diritti simili ed egualmente inviolabili*, non è che l'espressione più chiara e più esplicita del concetto di Genovesi. Il quale osserva che, nell'inegualità fisica delle persone, delle famiglie, degli stati, può esservi un'egualità « di simi- » litudine di proprietà e perciò di diritto, e che perciò sia così una » ingiustizia quella di violare le maggiori proprietà, come quella di violare » le minori ». Conseguenza dell'eguaglianza di diritto è il pronunziato degno di nota pel tempo in cui fu messo innanzi, cioè che secondo il gius di natura tutte le arti sono liberali, e se qualche distinzione è a farsi, è quella tra le arti utili e le nocevoli, le quali per altro sarebbero contro la legge di natura (1).

Il filosofo napoletano pertanto, dalla distinzione degli esseri di cui si compone l'universo, deduce la distinzione delle proprietà loro rispettive, vale a dire di ciò che è proprio di una cosa, in guisa che non potrebbe convenire ad un'altra, senza confondere la diversità delle sostanze e delle essenze. Data l'esistenza di queste proprietà egli viene determinando i diritti di Dio e degli uomini e risale alla legge naturale espressa colla formola sovra riferita, moderatrice e custode di questi diritti. « Poichè se abbiamo queste proprietà, siccome nostra essenza, e le abbiamo per l'ordine dell'universo e le sentiamo e ne siamo gelosissimi, ne segue, che, ci sono, com'egli s'esprime, per la legge del mondo raccomandate ed assicurate. Sarebbe invero contraddittorio, che l'ordine del mondo e la legge universale ci desse queste proprietà per cui siamo quel che siamo, che ce le facesse sentire e amare, ci facesse conoscere, che col conservarle si conserva l'ordine, senza volercele intanto assicurare, non potendo la legge dell'ordine non essere garante dell'ordine e di ciò che lo costituisce » (2).

---

(1) Diceos., lib. I, cap. 10, § 23. Egli distingue le arti in *primitive o creatrici*, quali sono la caccia, la pesca, la pastorizia, l'agricoltura, la metallurgia, e le *miglioratrici*, quelle cioè che migliorano i materiali apprestati dalle prime. Ibid. § 24.

(2) Diceos., lib. I, cap. 3, § 9.

Viene poi mostrando, come oltre al diritto di esser sicuri delle nostre proprietà, diritto perfetto a cui corrisponde un dovere negativo, che è sempre in poter d'ognuno di adempiere, v'ha un diritto di soccorso sebbene imperfetto, al quale risponde un dovere positivo non assoluto nè sempre in poter nostro. Deduce l'esistenza di questo diritto dalla somiglianza di natura reciprocamente bisognosa, dalla simpatia, dall'utilità derivante in tutti dal vicendevole soccorso.

Per tal modo stabilisce Genovesi i due membri della sua formola, con cui esprime il principio del diritto naturale, cardine della sua teorica.

Questa legge, che comanda di serbare i diritti di Dio, i diritti nostri, i diritti degli altri a noi per natura eguali, conchiude Genovesi, è vera, perchè fondata sulla natura; è chiara, perchè sentita dalla coscienza di tutti, viva e ripugnante alle offese, inquieta dei mali altrui; è certa, perchè non si può dubitare, se noi siamo, se siamo quel che siamo, se sentiamo quel che sentiamo; è obbligatoria, perchè infelice chi non l'osserva (1).

Non si può contestare, che questa parte cardinale della teorica di Genovesi sia splendida per molta luce di vero, massime fatta ragione dei tempi in cui egli scriveva.

Ma il primo e principale difetto di questa teorica si è, come ho già avvertito, di non avere segnata la distinzione tra la morale e il diritto.

Secondamente, il principio fondamentale della teorica Genovesiana non è nè sufficiente, nè esatto per costituire la base della morale. Imperocchè posti i diritti, se ne deducono i doveri corrispondenti. Ma nella morale il concetto predominante è quello del dovere. La nozione del diritto come potestà conforme alla ragione, che è in arbitrio dell'individuo di esercitare o no, racchiude in sè quella del dovere, come fu già osservato.

Egli è ben vero che il principio di Genovesi è espresso con una formola imperativa, che indica perciò una necessità morale, il dovere: *serbate i diritti ecc.* Ma la legge morale, della quale si volle enunciare colla succennata formola il vero supremo, il sommo dei doveri che tutti gli altri in sè riassume, mira al bene assoluto, ed esige ben più che il rispetto ai diritti e il soccorso ai bisogni altrui. La formola non indica l'essenza dell'atto morale, che consiste nel fare il bene per se stesso.

---

(1) Diceos., ibid., § 15.

L'imperfezione del principio di Genovesi si manifesta principalmente nella deduzione dei doveri verso Dio, ove, per attenersi al medesimo, è condotto ad ammettere in Dio, come nell'uomo, dei diritti ingeniti e dei diritti acquisiti. Arrogesi, che il concetto di diritto per significare gli attributi e la podestà divina non è nè proprio nè esatto.

La prima parte della formola di Genovesi servirebbe meno incompletamente ad esprimere la legge giuridica, la quale può, meglio della morale, essere considerata la legge regolatrice e protettrice dei diritti. Infatti la legge giuridica, purchè siano effettivamente rispettati i diritti altrui, o attivamente o passivamente secondo la natura di essi, non bada all'intenzione dell'agente; ad essa basta che il bene oggetto del diritto rimanga intatto. Laddove la morale è la legge dei doveri e non si tien paga del rispetto esteriore dei diritti. E se essa estende la sua azione anche sull'esercizio dei diritti, egli è perchè non v'è atto libero dell'uomo il quale sfugga al suo impero. Perciò la morale tempera e modera l'esercizio dei diritti in quanto lo esige il bene assoluto, il perfezionamento morale dell'uomo e l'ultima sua destinazione.

L'altra parte della formola si riferisce al soccorrere i diritti altrui. Ma il diritto di soccorso, come lo chiama Genovesi, il diritto d'avere l'aiuto altrui, quando ce ne occorra il bisogno, che perciò meglio chiamerebbesi diritto al soccorso, essendo imperfetto, non ammettendo cioè coazione, non ha propriamente carattere di vero diritto.

La seconda parte della formola non bene si connette colla prima. Giacchè questa comprende un dovere giuridico negativo, assoluto, l'altra un dovere morale positivo. Inoltre il diritto di soccorso più difficilmente si potrebbe connettere col principio di proprietà, da cui Genovesi dedusse i diritti dell'uomo. Poichè col negare il soccorso di cui altri abbisogni, non gli si toglie nulla che sia in sua proprietà.

Egli è vero, che il dovere morale di soccorrere il nostro simile a fronte di tutti gli altri assume il carattere di un diritto connaturale, il cui esercizio non ci può essere da alcuno legittimamente impedito. Ma l'eguaglianza giuridica tra uomo e uomo nei rapporti puramente individuali esige, che si lasci a ciascheduno l'esercitare questo diritto se, come e quando lo giudichi.

Dico *nei rapporti puramente individuali*, cioè tra pari e pari. Poichè nei rapporti sociali la cosa procede altrimenti.

La legge giuridica non può attuarsi pienamente che in società, per

la stessa natura sociale dell'uomo. La società politica è la forma dell'umano consorzio destinata all'attuazione del diritto. E siccome il concetto di società inchiude cooperazione ad un bene comune, il diritto sociale non mira soltanto a far sì che siano rispettati i diritti di tutti, ma mira inoltre a far cooperare i socii tanto all'incolumità dei diritti, quanto al loro esplicamento e coordinamento al bene comune. Quindi avviene che il dovere puramente morale di soccorrere altrui, di coadiuvare al bene degli altri, diventa giuridico entro certi limiti nel civile consorzio. Ma allora non è l'individuo che astringa il proprio simile a prestargli soccorso. È l'autorità sociale, che, come interprete ed esplicatrice del diritto, lo viene attuando nel suo ufficio negativo di mantenere incolumi i diritti, e nel suo ufficio positivo di far cooperare i socii alla tutela e al bene comune.

Un'altra menda che si può ravvisare nella teorica di Genovesi si è di dedurre la forza obbligatoria della legge naturale dai beni e dai mali che possono, anzi debbono necessariamente conseguitare dall'osservanza o dall'inosservanza della medesima, provengano questi beni o mali dall'ordine stesso naturale provvidenziale, ovvero da legge positiva divina od umana che stabilisca pene o ricompense.

La forza obbligatoria della legge, sia morale, sia giuridica, sta propriamente nella stessa essenza del bene o del male, del giusto o dell'ingiusto in quanto è conosciuto dall'intelligenza, la quale apprende con ciò stesso la morale necessità che spinge la volontà ad uniformarsi al comando della legge estrinsecando co'suoi atti il riconoscimento interno del bene e della giustizia, evitando il male e l'ingiustizia, fatta astrazione dalle conseguenze utili o dannose, piacevoli o dolorose. Ma a rendere efficace la legge è mestieri un impulso alla volontà. Quest'impulso è dato dall'attrattiva dei beni che accompagnano l'obbedienza alla legge, dal timore dei mali che tengono dietro alla disobbedienza alla medesima. Sono questi beni e questi mali la sanzione della legge. È dessa che rende efficace la sua autorità intrinseca. Laonde Genovesi avrebbe confuso la forza obbligatoria della legge colla sua sanzione. Certo non è concepibile una legge senza sanzione, perchè ogni legge essendo destinata all'effettuazione di un ordine, la deviazione da essa dee necessariamente produrre un disordine fisico, morale o sociale e quindi un male, secondo la natura della legge e dell'ordine a cui essa si riferisce. Certo è pure, che l'osservanza esatta e compiuta della legge regolatrice dell'umana libertà, dee condur l'uomo a quella felicità, a cui per propria natura aspira, ma che non è

ottenibile in questa vita; e che l'osservanza della legge giuridica dee avere per risultamento, anzi è l'unico mezzo per conseguire nel consorzio civile la tranquillità, il ben essere, la prosperità comune. Ma questi sono gli effetti dell'osservanza della legge morale e della giuridica; i quali palesano l'intimo nesso tra il bene morale e il bene sensibile od eudemonologico, tra la giustizia e l'utilità individuale e sociale.

Dall'avere però Genovesi confuso la forza obbligatoria della legge naturale colla sua sanzione, dall'avere dedotta la necessità morale di uniformare le nostre azioni a questa legge, dalla felicità che l'obbedienza a'suoi precetti arreca, e dall'infelicità che dalla violazione dei medesimi ne deriva, non vuolsi inferire che Genovesi debbasi classificare tra quei filosofi, i quali l'utile col giusto identificano, sistema in generale divenuto dominante nello scorso secolo in Francia, non però in Italia, la quale ebbe ingegni troppo potenti, gagliardi e indipendenti per farsi discepoli della filosofia superficiale e leggiera prevalente allora presso i nostri vicini al di là delle alpi. Una tale censura sarebbe affatto ingiusta e manifestamente smentita dallo spirito generale e da molti luoghi degli scritti metafisici e morali del filosofo napoletano. Egli vide l'intima e strettissima connessione ed armonia tra la giustizia, la virtù, e l'utililà, la felicità. Si studiò bensì di dimostrare col ragionamento e coi documenti della storia, che l'osservanza della legge naturale può sola formare la vera nostra felicità, costituire il nostro vero utile, che senza giustizia non vi è vera utilità per gl'individui, nè prosperità per le famiglie e per le nazioni. Ma vide e proclamò senza ambagi l'intrinseca ed essenzial distinzione tra il concetto della virtù e quello della felicità, tra la giustizia e l'utilità (1).

Infatti, dopo avere notato l'accordo provvidenziale tra la virtù e la felicità, tra la giustizia e l'utilità, fa la seguente riflessione: « Potrebbe » taluno qui dire: val tanto regolar la vita colla massima dell'utile: *se* » *piace e' lice;* che del giusto: *serba i diritti.* Rispondo che no: perchè » la massima *serba i diritti*, non è in teoria soggetta a veruna incertezza, » dubbio, falsità, per essere essa semplicissima, dove non si prenda per

(1) V. p. es. *Discipl. metaph.*, part. 4, lib. 2, cap. 15, § 52 e 56, ivi: *Lex norma sit necesse est, non sensus, non utilitas, non cupiditas. Ecce malorum scatebra.* V. De lege natur. diss. 1, § 9, 10 e 11.
Parimenti dice in altro luogo: *Ogni politica, ogni economia che non è fondata sulla giustizia, sulla virtù, sull'onore, distrugge se stessa.* Diceos., lib. 1, cap. 10, § 8.

» diritto che quel che è in proprietà di ciascuno ..... cosicchè se vi è
» qualche oscurità o confusione, è in sul fatto e nella collisione dei doveri,
» non sulla regola. Ma l'utile è sempre per noi un'idea complessa della
» vera e della falsa utilità composta di tanti rapporti e soggetta a tante
» alterazioni per riguardo delle nostre passioni e della moltiplicità dei
» particolari interessi, che non potrebbe essere una regola costante e
» sicura » (1).

Questi pensieri sono abbastanza chiari ed espliciti e basterebbero a far conoscere come Genovesi non appartenga alla schiera degli *utilitarii*. Il suo sistema di diritto filosofico, quantunque misto di morale, vuol essere collocato fra i sistemi razionali, fra quelli cioè coi quali si cercò dedurre la regola suprema delle umane azioni dalla ragione, e di fermarla in un vero assoluto ed irrepugnabile. Onde che anche per questo rispetto la teorica di Genovesi merita una particolare considerazione.

CAPO TERZO.

Esame della teoria di Genovesi sul diritto di proprietà, sulla trasmissione dei diritti e sulla podestà di punire.

Togliendo ora ad esporre la dottrina di Genovesi intorno ai diritti in particolare e sulla loro trasmissione, tralascierò di far cenno di quelle parti, le quali appartengono esclusivamente alla morale, e mi restringerò a toccare i punti più importanti della sua filosofia giuridica, affine di farne conoscere il carattere.

La teoria del diritto di proprietà individuale è una delle più importanti e cardinali in un sistema di diritto razionale. Fu detto con ragione da un insigne economista de' nostri giorni, che il diritto di proprietà individuale è nell'ordine economico, e si potrebbe affermare anche dell'ordine giuridico, ciò che è il sole nel nostro sistema mondiale (2). Tant'è vero, che i socialisti e i comunisti, sopprimendo totalmente o parzialmente la proprietà individuale, sono inevitabilmente condotti a sconvolgere da

---

(1) Diceos., lib. 1, cap. 3, § 19.
(2) Baudrillard.

capo a fondo tutto l'ordine sociale nei rapporti privati come nei rapporti pubblici, ad alterare affatto lo stesso ufficio della sovranità politica.

Genovesi parte dal supposto erroneo, o per lo meno dall'inesatto concetto generalmente ammesso dai pubblicisti del suo tempo, della comunione primitiva dei beni anteriore alle individuali appropriazioni. Ma si scosta dalla dottrina allora dominante, che fondava il diritto della proprietà privata sopra una convenzione tacita od espressa, o la derivava dalla legge positiva. Egli considera questo diritto come naturale, avente un'esistenza indipendente dalle convenzioni e dalle leggi umane, cioè come il risultamento dell'esercizio del diritto inerente ad ogni uomo di valersi delle cose esterne appartenenti a nessuno, ma destinate a beneficio di tutti gli uomini per provvedere ai loro bisogni. È questo il fatto legittimo che dà origine alla proprietà acquisita (1).

Veramente il fondamento razionale del diritto di proprietà non è stabilito con sufficiente precisione ed esattezza. Giacchè Genovesi viene affermando che, *il diritto di proprietà nasce dal bisogno* (2). Massima erronea e pericolosa. *Erronea*, perchè il bisogno è lo stimolo dell'umana attività ad esplicarsi sulle cose esterne che hanno per essa ragion di mezzo a' suoi legittimi fini, ma non è la ragione che la giustifichi. *Pericolosa*, perchè potrebbe facilmente essere tratta a legittimare le usurpazioni dei poveri contro i ricchi. Ciò che era affatto alieno dall'intendimento dell'Autore.

La ragione del diritto di proprietà individuale sta nella relazione di mezzo che hanno per l'uomo le cose esterne e nell'esplicamento della sua libertà sulle medesime senza offesa della giustizia in quanto o si tratta di cose che appartengono a nessuno, o avvi l'assenso del proprietario per quelle che già soggiacquero ad un'appropriazione.

Parlando però dell'occupazione come modo originario d'acquisto della proprietà, è d'uopo riconoscere che Genovesi vide ciò, che i più illustri filosofi moderni chiaramente spiegarono, non sorgere l'appropriazione dal fatto puro e semplice dell'occupazione, ma dal lavoro, pel quale avviene una tal quale comunicazione della personalità alla cosa, la congiunzione fisico-morale di questa con quella. Anzi questo concetto, che

---

(1) Diceos., lib. 1, cap. 10, § 1, 5. Nell'Opera *De iure et officiis*, lib. 1, cap. 12, § 4, pare avesse adottato la comune opinione dell'origine convenzionale delle private proprietà.

(2) Diceos., lib. 1, cap. 10, § 6.

riassume i dettati della moderna filosofia sopra questo tema, scorgesi già non oscuramente espresso dal filosofo napoletano. Giacchè spiegando le condizioni della legittimità dell'occupazione, *essa richiede*, dic'egli, *che vi si fatichi, perchè vi passi qualche cosa del diritto ingenito, che la renda nostra quasi come accessione alla nostra natura* (1).

Genovesi volle fissare un limite razionale alla proprietà dei beni esterni. Ma per riuscirvi enunciò una massima che farà meraviglia d'incontrare in un Autore così grave ed assennato, massima, che i socialisti moderati non sarebbero alieni dall'accogliere. Se si fosse tenuto pago a stabilire che, l'acquisto per mezzo dell'occupazione, modo originario d'acquistare la proprietà, secondo il diritto razionale, non possa estendersi al di là del bisogno dell'occupante e di ciò da cui egli colla propria attività personale o col mezzo de' suoi dipendenti o della sua famiglia valga a trarne effettivamente profitto, nulla vi sarebbe a ridire.

Ma egli intende determinare il limite razionale degli acquisti in generale, « *La misura*, ecco le sue parole, *è il bisogno composto de' bisogni » della natura, della persona, della famiglia, presenti e futuri rispetto » alla probabile durata della vita di ciascuno e di quelli dello stato ed » ordine civile, calcolati a tenore dei patti civili e de' bisogni della società, » finalmente degli accidenti fortuiti.* Chiamisi il bisogno della persona *a*, » quello delle famiglie *b*, dello stato civile *c*, degli accidenti *d*, la regola » degli acquisiti sarà: $a+b+c+d=x$. E la ragione è che il diritto di » proprietà non nasce che dal bisogno. Come adunque si oltrepassa questa » misura facendo che gli acquisti sieno $aa+bb+cc+dd=x$, dove non » si tenga il di più in deposito pei primi vegnenti bisognosi, venendosi » a togliere il sostegno di molti nati col medesimo diritto, e nella me» desima comunione universale, si diventa ingiusto per la legge di na» tura e per la legge evangelica, che non ci accorda che *un pane » quotidiano e che ci basti*, avendo il di più come rapina di malvagia » cupidità (2). »

Proseguendo a spiegare il suo pensiero prevede che molti avrebbero riso di questa regola, tenendola per dottrina di anime vili e basse. « Di» ranno, continua il filosofo, che finchè non si rubi, sia a ciascuno

(1) Diceos., lib. 1, cap. 10, § 16.
(2) Ibid., § 6 e nella nota.

» permesso e giusto far valere la sua diligenza e fatica ed arricchir sempre?
» Rispondo che: per sostenere la conseguenza di questo raziocinio bisogna
» o negare i principii della naturale giustizia e dire che non vi è nè
» divinità, nè legge di natura, negare che gli uomini sono figli della
» terra, nè nascono con altro diritto che con quello della forza, nè sotto
» altra legge se non quella *se piace e' lice*: o mettere certi uomini nella
» classe degli uomini dêi, tutti gli altri in quella delle bestie destinate
» al piacere e al comodo degli uomini dêi » (1).

Tant'è vero che Genovesi intende stabilire un limite non solo agli acquisti originarii, ma eziandio ai derivativi, e negare assolutamente il diritto d'acquistare al di là d'una certa misura, che ritorna a ragionarne, e si studia di determinarla, ove tratta delle regole dei contratti di permuta. Risolve anzi l'obiezione, la quale non poteva sfuggire alla sua perspicacia, cioè che una tale limitazione agli acquisti rallenterebbe e indebolirebbe l'industria, molla principale d'ogni Stato. Che farebbero, soggiunge egli stesso non dissimulando tutta la forza dell'obiezione, gl'Inglesi, gli Olandesi, i Veneziani, i Genovesi, gli Spagnuoli, i Portoghesi, se pensassero a questo modo? Risponde: « Per quanto appariscente sia questa opposizione,
» non dee movere chi professa di vivere, non già sotto la tirannide delle
» passioni, ma nel giusto imperio della ragione. Questa regola, soggiunge,
» non estingue l'industria, ma la regge e la governa, affinchè giovi più
» alle persone e allo Stato. È egli estinguere il fuoco che anima alla
» fatica il dire alle persone: *studiatevi di acquistare fin dove vi permette*
» *la regola de' bisogni personali + domestici + politici + fortuiti? Dove*
» *questa norma termina, non avete più diritto d'acquistare, nascendo questo*
» *diritto dal bisogno che voi non avete più: voi dunque furate l'altrui,*
» *e siete reo di distruzione de' vostri simili* » (2).

Viene quindi accennando i danni dei soverchi acquisti e della troppa disuguaglianza delle ricchezze, e additando i mezzi posti in opera dai legislatori per ovviare a questo inconveniente. Fra gli esempi di siffatti provvedimenti citando le leggi agrarie dei Romani, fa palese com'egli mal conoscesse il carattere di queste leggi, le quali non miravano a mettere un limite all'accrescimento dei patrimonii privati, ma all'equa distribuzione

(1) Diceos., § 7 e 8.
(2) Ibid., cap. 16, § 19, 21 e 22.

dell'agro pubblico, cioè dei terreni conquistati che erano proprietà della repubblica.

Nelle lezioni di economia civile il nostro A. ritorna su questo soggetto, ov'è notevole il seguente brano. « È una legge di natura » (pongasi mente, che nel linguaggio di Genovesi la legge di natura è il diritto naturale nel suo più ampio significato, cioè la legge morale), « che niuno » debba delle cose comuni prendere tanto che a lui sia soverchio e venga » a mancare a molti altri, i quali hanno i medesimi diritti primitivi, » il necessario. Ma poichè ciò è avvenuto quasi da per tutto, non vi » ha che tre modi di soddisfare alla legge: o di mettere di nuovo tutta » la proprietà in comune, e poi dividerla in porzioni eguali, come fece » Licurgo: o distribuire il soverchio delle rendite ai poveri, come comanda » la legge cristiana: o di spenderlo in cose poco necessarie, con che » si vengano ad alimentare le famiglie, le quali non hanno altro fondo » che le braccia, e far girare i fondi. La natura sembra raccomandare » il primo. L'evangelio precetta il secondo. Il politico non dee ardire che » sul terzo metodo » (1).

Chi non direbbe che Genovesi pone lo stesso principio da cui prendon le mosse i socialisti e i comunisti? È vero che Genovesi viene a conseguenze ben diverse da quelle dei socialisti e comunisti, segna anzi con somma esattezza l'ufficio della politica e il limite che il savio legislatore non dee trascendere. Ma ciò sembra doversi attribuire alla sagacità, alla rettitudine del giudizio di lui, alla profonda sua cognizione delle leggi economiche che gl'impedirono d'essere rigorosamente logico per non cadere nel falso.

Imperocchè se si pone per principio, che secondo la legge di natura, cioè secondo la legge morale o il diritto naturale, ogni uomo dee avere una proprietà corrispondente o proporzionata a' bisogni suoi individuali e della sua famiglia, che accrescere il patrimonio oltre a questa misura è un' ingiustizia, un'usurpazione a danno degli altri, per essere coerenti non si può a meno di riconoscere nel legislatore, il cui ufficio è di recare in atto i principii della giustizia e di promovere il bene comune, non che il diritto, il dovere di mantenere nei privati patrimonii tale misura.

Ma come si potrebbe applicare praticamente la regola sul limite degli acquisti posta da Genovesi? Come si potrebbero accertare per ciascuna

(1) Lezioni di econ. civ. part. 1, cap. 10 in not., vol. I, pag. 181 dell'ediz. di Milano 1820.

famiglia, o per ciascun individuo i bisogni a cui egli accenna, nella molteplice loro varietà? Chi non vede a quali e quanti inconvenienti si aprirebbe l'adito se sulla qualità e misura di siffatti bisogni dovesse giudicare la pubblica autorità?

Una dottrina sociale o giuridica che non ammette pratica applicazione si chiarisce per ciò solo erronea od esagerata.

Sotto l'aspetto poi filosofico il difetto di questa dottrina intorno al limite degli acquisti deriva primamente dal vizio radicale del sistema di non aver distinto la morale dal diritto. Secondo il diritto razionale ogni acquisto fatto col legittimo esercizio delle proprie facoltà, dei proprii diritti, e quindi senza offesa della proprietà d'altri, è giusto.

Spetta alla morale il moderare gli acquisti, il frenare la cupidigia dell'avere che mai non si sazia, e il regolare l'uso illuminato e caritatevole della ricchezza. Spetta al legislatore il fare quei provvedimenti, che, mentre non inceppano la libertà economica e non ledono i diritti di alcuno, impediscono la soverchia disuguaglianza delle ricchezze e la loro diffusione.

Secondamente un altro errore, su cui poggia la preaccennata dottrina, si è l'aver posto per titolo del diritto di proprietà esterna il bisogno, come fu già poc'anzi avvertito.

Non sarà fuor di proposito il notar qui una coincidenza tra la teorica di Genovesi sul limite della proprietà acquisita e quella propugnata ai nostri giorni dall'Ahrens nel suo corso di *Diritto naturale o di filosofia del diritto*. Infatti questo A. così ragiona: *Les limites du droit propre sont aussi les limites de la propriété, et comme le droit propre de chacun se borne à l'ensemble des conditions nécessaires à son développement rationel tant physique que spirituel, chacun, d'après le droit naturel, ne peut prétendre qu'à une propriété suffisante pour les besoins qui résultent de la nécessité de ce développement. Le titre de propriété est ainsi costitué pour chacun par ses besoins rationels; lorsque ces besoins sont satisfaits, et en tant qu'ils sont satisfaits, le titre s'éteint en droit naturel* (1). Da queste premesse Ahrens fu condotto a conseguenze pratiche, le quali sanno di socialismo. Lo stesso non avvenne a Genovesi, il quale se ha enunciato un principio astratto, che può ravvisarsi favorevole alle utopie dei socialisti e dei comunisti, si palesa apertamente avverso a queste. Giacchè egli confuta le due dottrine estreme di Obbes

(1) Cours de droit nat., part. spec. 1. div. ch. 2, pag. 212, Bruxelles, 1850.

e di Rousseau, le quali pur coinciderebbero nel non riconoscere il diritto della proprietà individuale, come inviolabile e anteriore ad ogni legge positiva, e mette in chiara luce l'irragionevolezza del comunismo proclamato a' suoi tempi dall'Autore del *Code de la nature*. I provvedimenti ch'egli propone all'oggetto di prevenire o di rimediare al concentramento eccessivo delle ricchezze, specialmente stabili, p. es. la protezione della libertà delle classi inferiori dai soprusi dei facoltosi, l'accrescimento del commercio e dell'industria, la libertà del traffico, l'abolizione dei vincoli che inceppano la commerciabilità degli stabili, dimostrano, come la generosità di alcuni intendimenti e l'astrattezza di qualche principio non bene chiarito era in lui temperata e ridotta al suo giusto valore dal criterio pratico e dalla scienza delle leggi della produzione e distribuzione delle ricchezze.

Analizzando il diritto di proprietà, Genovesi ravvisa un diritto naturale da esso derivante in quello di donare per atto tra vivi, non però il diritto di donare *mortis causa* o di disporre per testamento. Nell'investigare la ragione suprema delle disposizioni per atto d'ultima volontà, abbandonando il concetto più conforme al vero enunciato dal padre della scienza del diritto naturale, e propugnato poi da molti altri, egli riprodusse l'opinione espressa da Puffendorfio, Gundlingio, Barbeiracio, e più tardi in generale dalla scuola Kantiana, che la facoltà di disporre per testamento, non è un diritto naturale, ma deriva dalla legge positiva, o dal reciproco consenso dei sopravviventi ripete ogni suo valore giuridico (1).

In questa quistione, di maggiore importanza di quello che sembri a prima giunta, il filosofo napoletano non mostra alcuna originalità di concetto, adducendo per ragione principale del suo assunto quella più speciosa che solida, allegata già da altri prima di lui, che il diritto di proprietà non può protrarsi oltre la vita del proprietario. Scorgesi nella dottrina di Genovesi sui testamenti un corollario dell'erroneo postulato, che i primi

---

(1) Egli pare che Genovesi abbia nella Diceosina modificata, o più chiaramente espressa l'opinione che su questo punto aveva manifestata nell'opera *De iure et off.*, lib. 1, cap. XIV, § 8-11, ove scostandosi e dall'opinione di coloro che risguardavano come un diritto primitivo quello di testare, e dalla sentenza di chi lo risguardava un mero portato del diritto civile, tenendo un sistema medio, lo derivava da un tal qual patto tacito o consenso universale, e lo fondava quindi sul diritto delle genti. *Ego igitur sic censeo*, così conchiudeva, *non iure naturae primaevo ac simpliciter*, *nec iure quod est ex sola lege civili*, *testamenta obtinere*, *sed alio antiquiori*, *quod saepe gentium dixi*, *tacitis nempe pactis populorum*, *nec adversante natura*; cit. loc, § 11.

uomini abbiano vissuto in comunione di beni, la divisione dei quali non siasi fatta che per convenzioni tacite od espresse. Donde si trasse l'altra conseguenza, che morendo il proprietario, i suoi beni ritornerebbero al patrimonio comune, senza un patto contrario o senza l'autorità della legge che altrimenti stabilisse (1).

Nello stesso modo, cioè colla supposizione affatto gratuita di un patto tacito od espresso, Genovesi rende ragione della successione naturale, ossia ab intestato, in quanto che, com'egli viene affermando, le famiglie primitive non si poterono insieme unire senza questi patti espressi o taciti:

1.° Che i beni delle famiglie dovessero servire a sostegno di tutti i membri onde si compongono;

2.° Che mancando questi membri, appartenessero alle famiglie derivate dal medesimo ceppo, siccome formanti una famiglia più ampia;

3.° Che in mancanza di congiunti, i beni appartenessero al villaggio nel quale fossero situati;

4.° Che, spento questo, spettassero ai più vicini.

Ma senza ricorrere all'ipotesi di patti immaginarii, il principio dell'unità della famiglia, i rapporti giuridico-morali che ne discendono, la destinazione dei beni alla sussistenza della famiglia, combinati colla necessità sociale della trasmissione dei beni dalla generazione che passa a quella che le succede, ci porgono la ragione su cui si fonda la successione ab intestato, e il germe delle norme razionali che la debbono governare. Se non che in questa materia, come in altre, la scienza del diritto razionale non può che additare dei principii generali che nella loro attuazione ed applicazione possono, anzi debbono essere modificati da altri principii.

Non tralascia pure l'A. di accennare il fondamento delle donazioni e dei legati per cause pie, ponendolo nella necessità sociale della religione, e per conseguenza di ministri sacri, e le norme che debbono regolare questo modo dell'esercizio del diritto di proprietà, norme però le quali appartengono più alla ragion politica ed economica che al diritto razionale propriamente detto; p. es. che il numero dei ministri sacri debba essere in proporzione col corpo politico, che i beni loro assegnati debbano del pari essere in proporzione colle terre, colle rendite dello Stato ecc. (2).

---

(1) Diceos., lib. 1, cap. 12.
(2) Diceos., lib. 1, cap. 12, § 9-14.

Ma quali sono i diritti, quali i doveri che sorgono dalla proprietà privata?

Anche di questi tratta Genovesi in relazione agl'individui e al corpo sociale. Ragiona dell'inviolabilità del diritto di proprietà, dei mezzi di tutelarla, delle conseguenze giuridiche della lesione e dell'usurpazione del medesimo. Segna con esattezza l'ufficio del potere politico per rapporto a questo diritto, accennando come esso debba vegliare alla sua incolumità e moderarne l'esercizio nell'interesse comune. Donde si derivano i limiti del diritto dei privati nell'acquistare, nel disporre, nel godere. Sul qual punto però l'A. si restringe a poche e incomplete indicazioni (1). Ha omesso p. es. di trattare del fondamento razionale delle servitù reali, che abbracciano le più importanti modificazioni e limitazioni del diritto di privata proprietà, richieste dalle esigenze della società civile. Accenna alla ragione dell'espropriazione per causa di pubblica utilità; ma la fonda erroneamente sopra una supposta cessione di diritti fatta nei patti sociali.

Nella teorica delle convenzioni giuridiche ripete con Grozio la forza obbligatoria delle medesime dalla loro efficacia a trasferire in altri dei diritti (2).

Nell'esposizione delle regole fondamentali delle contrattazioni, che è la parte relativamente più diffusa della Diceosina, si manifesta precipuamente la scienza dell'economista. Così, a cagion d'esempio, dopo aver accennato che i prezzi delle cose e delle fatiche come dei metalli, e del denaro in particolare, sono in ragion composta diretta dei bisogni, reciproca delle quantità, viene a conchiudere che la voce pubblica è il più sicuro indizio e la regola dei prezzi. Determina con accuratezza il carattere dell'usura nel senso di prezzo dell'uso del danaro come di qualunque altra merce, e lo distingue dall'interesse, come compenso del lucro cessante e del danno emergente. Nell'economia civile però, sotto il nome d'interesse del danaro, comprende l'uno e l'altro compenso e propende all'opinione che debba essere regolato dalla legge (3).

Ragionando del modo di adempiere le obbligazioni nascenti dai delitti, Genovesi toglie a discutere la gravissima quistione del fondamento del diritto di punire (4).

(1) Diceos. lib. 1, cap. 11, § 9; cap. 13, § 2.

(2) Ibid., cap. 14, § 5.

(3) Econ. civ., part. 2, cap. 13.

(4) Per verità non era questo il luogo opportuno per trattare una siffatta questione. Non era

Egli lo deduce dallo stesso principio che è il cardine di tutta la sua teoria giuridica. Posto cioè, che secondo la legge di natura ogni uomo ha delle proprietà ingenite od acquisite, le quali costituiscono altrettanti diritti e danno origine a correlative obbligazioni di rispettarli, e in ciò sta la giustizia, chi viola alcuno di questi diritti incorre issofatto nel *taglione*, val quanto dire che perde un diritto corrispondente a quello violato, il quale trapassa per conseguenza nella parte offesa a fine d'essere reintegrata nel diritto di cui fu privata. Onde che la pena consisterebbe nel togliere all'offensore il diritto da lui perduto per aver violato quello di un altro. La forza o la potenza non è che l'esecutrice della pena, e quindi della giustizia (1).

Egli è d'uopo osservare in primo luogo che questa dottrina porge una nozione poco esatta del delitto, ponendolo nella violazione di un diritto, la quale è bensì un elemento per costituire il delitto, ma per sè solo non basta alla nozione del medesimo. L'essenza del delitto sta propriamente nell'abuso della forza individuale che colla violenza o colla frode reca tale offesa ai diritti altrui che la privata prudenza è incapace a prevenire, i mezzi giudiziarii di ragion civile sono insufficienti a riparare. Allora l'offesa non è puramente individuale, ma assume eziandio il carattere di offesa sociale a motivo della forza morale malefica inerente a siffatto abuso della forza individuale, la quale per ingiusto scopo supera ogni ritegno morale e sociale, e desta quindi un'apprensione più o meno grave in tutti. Tant'è vero doversi ravvisare l'essenza del delitto nell'abuso della forza individuale, che tutte le legislazioni dei popoli civili reprimono come delitto la violenza adoperata da un privato anche per l'esercizio di un proprio diritto, fuori del caso della difesa personale.

L'inesattezza delle idee del pubblicista napoletano su questo punto si renderà più manifesta ove si rifletta, che egli non solo ravvisa carattere delittuoso nel negare ciò che ad altri sia dovuto per patto, ma benanche nel ricusare il premio a chi siasi renduto benemerito della patria con

---

cioè trattando dei rapporti giuridici tra individuo e individuo che si doveva e si poteva razionalmente investigare il fondamento della podestà di punire, la quale non è concepibile tra pari, ma unicamente nei rapporti che nel civile consorzio sorgono tra l'autorità destinata a dirigerlo al suo vicino ed a recare in atto il diritto, e gl'individui. Quindi è che Genovesi dopo avere disputato sul diritto di punire ragionando delle obbligazioni tra privato e privato, dovette ritornare su questo tema trattando della sovranità. Diceos., lib. 2, cap. 7, § 13-23.

(1) Diceos., lib. 1, cap. 19, § 3-6.

fatti egregii. *I politici e i moralisti,* ecco le sue parole, *i quali hanno scritto che, il non premiare coloro, i quali hanno faticato pel ben pubblico in pace o in guerra, non sia un delitto o un'offesa della giustizia commutatrice, ma un vizio della prudenza distributrice, hanno detto uno sproposito* (1). La qual sentenza parrebbe altresì difficile a conciliarsi col concetto di proprietà, come principio determinatore dei diritti.

In secondo luogo, Genovesi non distingue chiaramente, tende anzi a confondere due concetti giuridici fra di loro diversi: cioè la riparazione dell'offesa, ossia la reintegrazione del bene per essa tolto o manomesso, la quale ha luogo anche tra pari e pari, e la pena propriamente detta, che suppone un superiore e un giudizio, e non è quindi concepibile che nella società. La pena inoltre si differenzia per la sua natura e pel suo scopo dalla semplice riparazione dell'offesa. Tant'è vero, che la pena s'infligge quantunque la lesione giuridica sia interamente riparata, anzi talvolta anche quando il bene oggetto del diritto sia rimasto illeso, come accade nel delitto tentato o mancato.

Il taglione presso i popoli ancora rozzi esprime confusamente e imperfettamente il principio di giustizia, che il male dee riscuoter male; esprime pure confusamente il rapporto di proporzione tra il male morale e materiale di chi offende la giustizia, e il male sensibile a cui egli dee soggiacere.

Alcuni filosofi si studiarono di chiarire ed elevare a formola scientifica questo concetto confuso e questo sentimento popolare. Ma il principio assoluto di giustizia non basta per se solo a stabilire sopra solida base la podestà di punire nella società politica, e il taglione è guida mal sicura e imperfetta per la determinazione e classificazione delle pene.

Il diritto o piuttosto la podestà di punire non si fonda solo sul principio di giustizia, che il male dee riscuoter male, nè solo sul principio di utilità sociale, ma sopra entrambi. Il principio di giustizia è la ragion prima e remota della pena. L'utilità sociale ne è la ragion prossima e immediata. E per verità, se la pena non recasse alcun vantaggio alla società, se non avesse alcuna efficacia di prevenire altre offese, sia colla minaccia, sia colla effettiva sua esecuzione, non vi sarebbe ragione per cui la società punisse i malvagi. Ma poichè il male della pena è un freno più o meno efficace pel delinquente stesso e per gli altri, i quali abbiano

(1) Ibid., § 7.

le stesse disposizioni, e la giustizia esige che il male riscuota male, egli è evidente che la suprema autorità sociale destinata ad attuare il diritto, adempie il suo ufficio colla sanzione penale positiva come mezzo legittimo per ottenere il suo fine.

Genovesi, dopo aver posto per fondamento del diritto di punire la perdita che fa l'offensore di un diritto pari e dello stesso genere di quello da lui violato, spiegando ed applicando questo principio, viene ad aggiungervi tali dichiarazioni e modificazioni da togliergli ciò che di aspro e d'impraticabile moralmente e giuridicamente presenta nella sua generica enunciazione.

La quantità del diritto offeso, così egli ragiona, vuol essere calcolata secondo la varietà delle condizioni delle persone, delle famiglie, dei corpi politici, dei costumi, delle occasioni, delle conseguenze in relazione ad altri diritti, che la punizione troppo mite o troppo severa potrebbe offendere. Così, a cagion d'esempio, siccome l'eccesso del rigore nelle pene offenderebbe i diritti dell'umanità, ne deduce la massima della mitezza delle pene e proclama il canone di scienza penale messo in luce da Beccaria suo contemporaneo, il quale pubblicava l'opera immortale *Dei delitti e delle pene* tre anni prima che Genovesi scrivesse la sua Diceosina, cioè che non tanto la severità quanto la certezza e prontezza delle pene provvede alla sicurezza sociale. Talchè nella teorica del pubblicista napoletano, il taglione non è infine che un elemento della pena, il quale viene a combinarsi e a temperarsi col concorso di molti altri elementi, e segnatamente con quello dell'utilità sociale.

Se la dottrina di Genovesi sul fondamento del diritto di punire e sulle conseguenze immediate che ne trae, si pone a confronto con quella enunciata sul finire dello scorso secolo da Emmanuele Kant, sarà agevole il chiarirsi come non siavi tra l'una e l'altra essenzial differenza. Entrambi i filosofi fondano il diritto di punire sul principio di giustizia, entrambi ne deducono per misura della pena la quantità e qualità dell'offesa e quindi la legge del taglione. Se non che i temperamenti e i limiti segnati dal primo all'applicazione del principio palesano nel filosofo napoletano uno spirito più positivo e più preoccupato dei bisogni della pratica.

Dopo avere trattato dei diritti e delle obbligazioni, scende a ragionare dei giudizii siccome il mezzo per far rispettare quelli e procurare l'adempimento di queste. E qui, parlando dell'interpretazione delle leggi, l'A. coglie occasione per dimostrare la necessità pel giureconsulto della storia

delle leggi e della nazione a cui esse sono date per la retta loro intelligenza, della cognizione dei mutamenti che avvengono nelle opinioni, nei costumi, negli interessi, a fine d'introdurre le riforme, che si vanno mano mano rendendo necessarie. Nota con molto acume le attinenze che passano tra la legislazione, la giurisprudenza e l'economia civile, e l'influenza che le costituzioni politiche esercitano sulle leggi.

Additando la necessità di ridurre le leggi ad un numero comportevole e proporzionato alla memoria ed attenzione umana, di farne catechismi in lingua comune, affinchè e i cittadini e i giudici possano averle tutte sotto gli occhi, scorgesi come Genovesi esprimesse già sin d'allora il voto di una codificazione. Il bisogno della quale doveva più vivamente essere sentito, massime dagli uomini più intelligenti delle cose civili in un paese che contava allora undeci diverse legislazioni (1).

CAPO QUARTO.

Principii fondamentali di Genovesi sul diritto di famiglia, sul diritto pubblico interno, e sul diritto internazionale.

Fin qui io venni delineando il sistema di Genovesi intorno al principio fondamentale del diritto naturale e intorno ai diritti individuali, che forma il soggetto del libro primo della Diceosina. Ora mi farò a dare rapidamente contezza delle sue idee principali sul diritto di famiglia e sul diritto pubblico interno e delle genti, di cui tratta in modo assai più conciso nel secondo libro, ch'egli intitolò, per quanto a me pare non affatto esattamente, *Dei doveri particolari.*

Questo secondo libro, pubblicato dopo la morte dell'Autore, è brevissimo; in mole non è la metà del primo. Di maniera che la materia vi è piuttosto delineata che sviluppata. Forse l'Autore non ebbe tempo di dargli l'ultima mano (2).

Non è possibile stabilire le norme regolatrici dei rapporti nascenti dal civile consorzio nè spiegarne l'origine, senza avere prima determinato la

(1) V. Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, lib. 1, cap 1, § 12.

(2) Da una nota in calce al § 17 del capo 5, lib. I della Diceosina si deduce che Genovesi scriveva quest'opera nel 1766 Cessava di vivere tre anni dopo.

nozione e la natura del matrimonio e della famiglia e i rapporti morali e giuridici che ne sorgono. Imperocchè la famiglia non solo è il fondamento delle civili società, ma ne è l'essenziale elemento, essendo la civile società aggregato di famiglie non di semplici individui.

Avvertendo, che il coniugio può essere considerato sotto tre aspetti, a fronte della legge naturale, pel modo e forma che riceve dalla legge civile, per la dignità a cui lo solleva la religione, ne tratta soltanto sotto il primo aspetto e solo incidentemente sotto il secondo.

Nello stabilire però i principii cardinali della teorica del matrimonio, Genovesi non palesa quell'originalità di concetti che sarebbesi potuto aspettare.

Egli intravide il concetto razionale del matrimonio quando disse che esso è un contratto di perfetta società ed amicizia (1). Ma non lo seppe sviluppare; attribuendo un'importanza predominante alla nozione del contratto e prendendo per base la comune opinione, che il coniugio ha per iscopo la procreazione della prole e il piacere di una vita compagnevole e il mutuo soccorso, non potè fermare sopra solide basi la teorica del matrimonio, nè stabilire i due cardini del medesimo l'unità e l'indissolubilità, anche secondo la morale e il diritto razionale, per quindi dedurne i doveri e i diritti rispettivi dei coniugi.

Prendendo le mosse dalla nozione del contratto, il quale è bensì l'atto costitutivo della società coniugale, ma è insufficiente a farne conoscere l'essenza, venne a conchiudere che, come ogni contratto secondo il diritto naturale si può sciogliere per mutuo consenso, purchè non si nuoccia direttamente ad un terzo, il matrimonio per diritto naturale non è indissolubile.

Se Genovesi non si fosse limitato a considerare il matrimonio solamente dal lato della sua causa efficiente, ma l'avesse considerato nella sua essenza e nelle sue diverse attinenze, come l'attuazione cioè della più perfetta unione di due umani individui di sesso diverso, che comprende virtualmente quale naturale e legittima conseguenza la procreazione e il mutuo soccorso, sarebbe stato condotto ad un corollario ben diverso, a riconoscere cioè il matrimonio per intrinseca sua natura indissolubile e a dare la vera ragione dell'unità del matrimonio, che esclude la *poliandria* e la *poligamia*.

---

(1) Diceos., lib. 2, cap. 2, § 17.

Egli invece, posto il diritto d'ogni uomo e d'ogni donna di contrar nozze, ove il voglia, e il fatto che nasce un numero eguale dell'uno e dell'altro sesso, ne trasse la conseguenza che la poligamia e la poliandria siano contrarie alla legge di natura perchè quella lede il diritto dei maschi, questa il diritto delle femmine, impedendo ad un numero or maggiore, or minore d'individui dell'uno e dell'altro sesso l'uso del summentovato diritto. Ragione per fermo nè solida, nè decisiva, nè logicamente dedotta. Poichè siccome non tutti hanno le condizioni fisiche e morali necessarie per poter contrarre matrimonio, e il diritto di stringer nozze è tale anche nel sistema di Genovesi che ciascuno vi può rinunciare e non pochi di fatto vi rinunciano, in molte circostanze cesserebbe la ragione allegata dal filosofo napoletano, e potrebbe essere giustificata tanto la poliandria quanto la poligamia, perchè si potrebbe provare che non ne deriva la lesione del diritto di nessuno. La ripugnanza dell'una e dell'altra al diritto razionale e alla morale si prova con ragioni intrinseche dedotte dalla natura ed essenza stessa del coniugio, non con motivi estrinseci od accidentali.

Trattando dei rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli il nostro A. ragiona più da moralista che da giurista filosofo.

Facendosi a spiegare l'origine della società, rigetta il supposto di uno stato ferino, come lo stato primitivo dell'umanità, perchè contrario ai documenti della storia, alla natura dell'uomo, all'indeclinabile necessità della prima educazione. Congettura però che lo stato primitivo e naturale del genere umano in quanto all'uso della ragione abbia dovuto essere simile a quello dei fanciulli intorno agli anni della pubertà nelle nazioni colte, tutti senso, fantasia e moto. Di questa congettura od ipotesi però non dà alcuna ragione, tenendosi pago di dire che essa è provata dalla storia delle nazioni selvagge e dallo stato antico della Grecia. Ma oltrechè lo stato antico della Grecia non ci ritrae lo stato primitivo di tutta l'umanità, le condizioni primitive delle popolazioni greche non le conosciamo che dalla descrizione lasciatacene da Omero, la quale non confermerebbe la congettura di Genovesi. Le popolazioni selvagge poi ci presentano lo stato di degradazione di frazioni dell'umana famiglia, che, staccatesi dal tronco comune e vissute a lungo più o meno isolate, coll'andare poco per volta più o meno perdendo la memoria delle verità e tradizioni primitive intorno all'ordine religioso morale e sociale, o piuttosto col progressivo oscuramento ed alterazione delle medesime, si ridussero a stato di barbarie o di selvatichezza. Onde che questo stato non ci

fornisce dati per conoscere la condizione originaria e primitiva dell'umanità.

Genovesi per ispiegare l'origine e la formazione delle società politiche rigetta lo stato naturale di Obbes e quello di Rousseau, entrambi erronei e storicamente e razionalmente. Ma risale ad uno stato anteriore all'organamento più o meno imperfetto e regolare delle politiche aggregazioni, ed osserva che, la condizione morale delle famiglie senza vincolo civile fu uno stato di perfetta eguaglianza, e la sola legge di natura non ancor bene sviluppata ne' duri e feroci cuori regolava le loro azioni. In tal condizione vi era un imperio naturale tanto più forte e vigoroso, cioè l'impero paterno, quanto era ignoto l'impero civile, signorile durante l'infanzia, misto di regio nella prima gioventù, civile e repubblicano nell'età matura.

Egli riconosce in questo stato un vincolo naturale fra tutti gli uomini indipendentemente da qualunque patto, ma derivante da un rapporto di eguaglianza di natura e di diritti fra tutti gli uomini di qualunque tempo e luogo. Laonde anche in questo stato la legge di natura comanderebbe di rispettare i diritti di tutti e di soccorrere chi fosse in bisogno. Ma si ha una cognizione troppo imperfetta e confusa della medesima e manca un'autorità rettamente costituita che rannodi le famiglie disgregate e coordini l'attività degli individui che le compongono all'osservanza di questa legge.

Questo stato dell'umana famiglia non si può propriamente chiamare nè naturale, nè primitivo. Non primitivo, perchè non è quello in cui possa essere originariamente stata costituita l'umanità; non naturale, perchè non è punto conforme alla natura razionale dell'uomo uno stato in cui egli non può esplicare le più nobili sue facoltà. Ciò nondimeno non si può negare che alcune popolazioni siansi trovate e si trovino tuttora in una condizione sociale affatto imperfetta e informe, simile a quella enunciata da Genovesi.

È la condizione in cui si trovano, secondo recenti relazioni, i Metchegoni, gli Eschimesi ed altre popolazioni della baia d'Hudson e gli Australii della Nuova Olanda, che sono venuti all'estremo della disgregazione, oltre al quale andrebbero a perire interamente. Degli Australii or ora indicati narra un dotto Benedettino spagnuolo, Budesindo Salvado, il quale ha loro predicato il Vangelo con successo, che essi sono divisi in tante famiglie per lo più di otto o dieci individui affatto fra di loro indipendenti, governate dal loro capo. Se alcuno riceve ingiuria, non

ricorre a nessuno per averne giustizia, ma la fa da sè: trovandosi più debole del suo nemico, chiede aiuto ai parenti e agli amici. Pur nondimeno queste popolazioni oltre al vincolo di schiatta che li unisce e del medesimo linguaggio che parlano, hanno un vincolo morale in certe leggi generali conservate per tradizione, delle quali ogni padre di famiglia ha diritto di punire le infrazioni anche sopra un estraneo alla sua famiglia, reminiscenza di un diritto primitivo alterata e corrotta. Avverte anzi il preaccennato monaco, che tra queste famiglie si ravvisa una tal qual immagine di un diritto consuetudinario formato da certe costumanze giudicate utili alla conservazione della schiatta, e chi le viola è in certo modo fuori della legge (1).

Le quali considerazioni, tralasciandone molte altre, verrebbero a confermare ciò che poc'anzi accennava, e sembra omai generalmente ammesso, che la condizione delle popolazioni selvagge non è uno stato originario e primitivo, ma di successivo decadimento da uno stato sociale anteriore forse ancora incompleto.

Ritornando da questa digressione alle idee del pubblicista napoletano sull'origine delle società politiche, a suo giudicio, le repubbliche, i regni, gl'imperii sorsero per un patto espresso o tacito tra più famiglie fra di loro e con un capo. Questo patto però differirebbe essenzialmente dal contratto sociale di Obbes e di Rousseau.

La causa impulsiva della formazione delle politiche società sarebbe stata la debolezza e il bisogno di ciascun individuo. Egli sembra che dovrebbesi aggiungere la natural benevolenza e simpatia tra uomo e uomo. Le occasioni, o diremmo, cause immediate per cui molte famiglie indipendenti si poterono unire in corpo e crearsi un governo furono diverse: 1.° I rapporti di sangue tra più famiglie discese dallo stesso stipite; 2.° Il timore e il pericolo di vivere disperse e separate; 3.° L'ascendente di qualche uomo savio e benefico; 4.° La prepotenza di qualche ambizioso collegatosi con gente fiera e valorosa (2).

L'origine filosofica, l'origine giuridica e l'origine storica dei politici consorzii è qui additata, per quanto a me sembra, con molta esattezza. Ha accennato le cause della formazione degli Stati, il fatto giuridico che

---

(1) *Revue historique du droit*, 1856, pag. 106, 165 e segg.
(2) Diceos., lib. 2, cap. 1.

razionalmente dà loro esistenza legittima, i modi diversi coi quali effettivamente si vennero formando. Sono concetti appena abbozzati ma giusti, che non richiederebbero se non di essere esplicati. Nè meno giuste nella loro sostanza sono le nozioni che porge intorno alla natura, alle attribuzioni e alla sede della sovranità.

Premesso che il corpo politico, come persona morale, ha per analogia coll'individuo dei diritti ingeniti e dei diritti acquisiti, divide i diritti della sovranità, che meglio si chiamerebbero attribuzioni o funzioni, in *interni* ed *esterni* secondo che mirano al mantenimento dell'unità della repubblica e se ne promove la felicità, o provveggono alla sicurezza esterna dello Stato.

Discute la questione, se i diritti di sovranità siano divisibili ed alienabili, e la risolve ammettendo l'alienabilità dell'uso e dell'esercizio, o piuttosto la delegazione di tali diritti ossiano funzioni, ritenendone il ius supremo di proprietà, com'egli si esprime. Rigetta quindi la dottrina degli Stati patrimoniali insegnata da Grozio e propugnata ancora da alcuni recenti pubblicisti; per conseguenza nega la facoltà di alienare la proprietà della sovranità, per la ragione che *l'impero non può che esser pubblico legato al corpo politico*, e perciò non alienabile l'imperio per nessun titolo, tranne che sia consentito da legge fondamentale o intervenga il consenso della nazione (1).

Dal quale concetto si arguisce come alla mente di Genovesi sia balenata, quantunque non l'abbia chiaramente espressa, la cardinale distinzione tra la sovranità *potenziale*, che ha la sua sede nel corpo politico, e la sovranità *effettiva*, che risiede in uno o più determinati soggetti, che sono l'organo della sovranità nazionale, e la esercitano in nome e per l'interesse della nazione, dalla diversità dei quali deriva la differenza delle forme di reggimento politico.

Passando ai modi di acquistare la sovranità, senza distinguere gli originarii dai derivativi, li riduce a due soli, *elezione* e *successione*. Osserva che il regno successorio è elettivo in *causa*, successorio in *effectu*. E per verità tutti i monarcati furono in generale elettivi nella loro origine.

Riconosce però un altro modo d'acquisto della sovranità che si differenzia

(1) Ibid., lib. 2, cap. 6, §§ 2, 8, 9.

dai due or ora accennati, e si potrebbe chiamare occupazione della sovranità pacificamente fatta e consentita, quando cioè un uomo savio, prudente, benefico siasi conciliata colla sua saviezza, col suo accorgimento, co' suoi beneficii l'ubbidienza di una moltitudine che l'abbia accettato e riconosciuto per suo capo supremo.

Non ammette con ragione modo legittimo d'acquisto della sovranità per conquista o forza d'armi, perchè l'uso della forza non può per se solo essere titolo di un diritto. Questo acquisto, vizioso nella sua origine, può legittimarsi in seguito come per ratifica, quando, cessata la violenza che fa curvare le fronti, non piegare le volontà, vi sottentri il consenso e l'approvazione del popolo sottomesso.

Scende poi ad esporre partitamente i diritti o proprietà della sovranità, ossia i diritti *maiestatici*, come alcuni li chiamano, additando alcuni canoni di filosofia politica. Esamina brevemente la potestà legislativa, la podestà di punire, la creazione dei magistrati, il dominio eminente, la direzione delle scuole e della pubblica istruzione ed educazione, la vigilanza sul culto religioso (1).

Egli è intorno a quest'ultimo punto, e in generale in tutto ciò che concerne i rapporti della Chiesa e dello Stato (materie delle quali il pubblicista napoletano entra sovente e con una certa qual predilezione a ragionare), che le sue dottrine palesano più manifestamente l'influenza dei tempi in cui viveva, dello spirito dominante del Governo, e delle ardite innovazioni in fatto di materie ecclesiastiche o miste per le quali particolarmente è celebrato il regno di Carlo Borbone e l'amministrazione di Tanucci, tanto sotto Re Carlo, quanto durante la minorità di Ferdinando IV di lui figlio. Le dottrine di Genovesi intorno a questo soggetto p. es. intorno all'ingerenza della potestà civile su tutto che non sia puramente spirituale, alla limitazione del numero degli ecclesiastici in ragione della popolazione (2), al divieto degli acquisti alle mani-morte, al diritto di disporre dei beni ecclesiastici per utilità o necessità dello Stato, e simili, non sono in sostanza che l'eco dei provvedimenti governativi, che emanarono in quel periodo di tempo: oppure si potrebbe dire che le teoriche

(1) Diceos., lib. 2, cap. 7.

(2) Si stabilì che il numero dei preti non eccedesse l'uno per cento. Si vietò il chiericato al figlio unico, ad ogni famiglia di avere più di un chierico. V. Gatta, *Dispacci Reali*, materie can., Tom. I, t. 11. Colletta *Storia del Reame di Napoli*, lib. 2, cap. 1.

del più valente pubblicista del regno concorrevano a confermare e corroborare la politica e la pratica del Governo. Parlando dei diritti esterni di sovranità, diritto di guerra e di pace, diritto di alleanze e confederazioni, diritto delle ambascerie, viene a delineare la teoria del diritto pubblico internazionale (1).

Dimostra e conferma cogli insegnamenti della storia come non sia nè lecito, nè utile il far la guerra per ambizione di gloria o d'impero, per vendetta, per cupidigia di ricchezze. « Ogni nazione, dice sapientemente » il n. A., può esser ricca se ha giudizio, ed esser gloriosa e rispettata » se ha virtù ».

Passa poi a discutere se si possa fare la guerra, cioè quali siano le cause che la giustifichino, e se convenga farla. La prima è questione di giustizia ossia di diritto. La seconda è questione di prudenza e di convenienza. Limitandomi alla prima, riconosce cause giuste di guerra, la difesa, la riparazione dell'offesa e del danno, il rifiuto per parte di altra nazione de' mezzi necessarii alla sussistenza, di un passaggio necessario a chi lo domanda, innocuo a chi lo dovrebbe sopportare, il soccorso ad un popolo ingiustamente aggredito.

Egli pare che Genovesi inclini ad ammettere la guerra di punizione, *bellum punitivum*, sentenza propugnata da Grozio, il quale, coerente al fondamento da lui posto alla podestà di punire, censurato dal pubblicista di Napoli, riconosce il diritto di far la guerra punitiva nello Stato offeso che abbia prevalenza di forze sullo Stato offensore, diritto che alcuni pubblicisti restrinsero al caso di offesa irreparabile.

Ma secondo i principii sovra additati è manifesto, che pena propriamente detta non è giuridicamente concepibile ove non è rapporto di superiorità ed inferiorità legale, ma di sola forza materiale. Da pari a pari non vi può essere che diritto di difesa preventiva od attuale, o di riparazione o di guarentigia. La guerra punitiva, per altro nel senso di Genovesi e di altri pubblicisti a lui posteriori, si risolve in ultima analisi nel diritto di guarentigia, nel diritto cioè di usar la forza per mettere la nazione offenditrice in tal condizione da non poterci ulteriormente nuocere. Infatti Genovesi, proposta la questione se una guerra difensiva giusta possa nel progresso con pari giustizia diventare offensiva, risponde affermativamente,

(1) Cit. lib. 2, cap. 8.

quando miri a *castigare e reprimere la superbia, la ferocia e rapacità di un popolo invasore, perchè ci lasci quieti in appresso* (1). Tant'è, che egli, scostandosi affatto dalla dottrina del pubblicista Olandese, rigetta a ragione, come erronea, la sentenza, che sia lecito far la guerra ad una nazione barbara ed inumana per punirla delle proprie scelleratezze ed insegnarle a vivere con giustizia ed umanità, sia perchè il principio sarebbe pericoloso e funesto per le conseguenze a cui potrebbe condurre, sia perchè il mezzo sarebbe troppo male appropriato a raggiungere lo scopo. E per verità la forza non può essere maestra di umanità e di civiltà.

Genovesi, oltre alle nozioni generali intorno a chi abbia diritto di fare la guerra, alle confederazioni, alle leghe, alle ambascerie, addita i principii per risolvere le più ardue e importanti quistioni di gius pubblico esterno, e segnatamente se l'accrescimento di potenza di uno Stato porga giusto motivo di guerra, quali siano i limiti dell'uso della forza e dell'astuzia in guerra, se e in quanto cessi l'obbligo di serbar fede ai patti con una nazione che li violi, se e in qual limite e misura siano legittimi gli acquisti fatti in guerra e per mezzo della guerra, se siano giuste le rappresaglie, quale sia in generale la condizione giuridica dei popoli neutrali a fronte dei guerreggianti, il qual tema doveva, non molti anni dopo la morte di Genovesi, essere così splendidamente sviluppato da un suo compatriota il Galiani, e da un altro illustre italiano Gio. Maria Lampredi. La Diceosina termina con una sommaria esposizione dei doveri dei cittadini e dei magistrati.

Dall'analisi che venni facendo delle dottrine giuridiche di Antonio Genovesi si può dedurre, che non ostante il difetto già sopra avvertito (del quale non se gli può dare grave colpa fatta ragione del tempo), della confusione dell'elemento morale coll'elemento giuridico, egli ha tracciato una teorica completa di diritto razionale fermandone i principii cardinali e toccando le quistioni più importanti. Alcune sue idee fondamentali hanno l'impronta dell'originalità e segnano un progresso nella filosofia del diritto. Le sue dottrine nelle parti sostanziali sono in generale giuste e splendono di molta luce di vero. Talchè nel volgere di un secolo dacchè furono dettate, la scienza vi ha recato più ampio svolgimento, ma poco vi ho trovato da correggere ed emendare. Laonde gli scritti giuridico-

(1) Cit. op., lib. 2, cap. 8, § 12.

morali, e segnatamente la filosofia del giusto e dell'onesto di Genovesi possono essere anche attualmente non senza profitto letti e studiati. Imperocchè uno dei principali doveri dei cultori dello scibile si è di non trasandare il patrimonio intellettuale lasciatoci dalle età trascorse specialmente nella propria patria, e di porre ogni cura per trasmetterlo perfezionato ed accresciuto alla generazione che succederà.